



La prestazione pensionistica in forma di rendita - Approfondimento

Una volta raggiunta la pensione è possibile optare per la prestazione pensionistica complementare in forma di rendita¹, che si ottiene convertendo l'intero montante, o parte di esso, in un trattamento periodico destinato ad integrare l'importo della pensione obbligatoria.

Per gli iscritti dopo il 28 aprile 1993 (cd. *nuovi iscritti*) il d.lgs. 252/2005 prevede che almeno il 50% della posizione sia erogato in forma di rendita, salve le eccezioni previste dalla legge².

La compagnia assicurativa convenzionata corrisponderà all'iscritto una somma periodica il cui ammontare sarà in funzione del montante complessivo e dei coefficienti di conversione.

L'iscritto potrà inviare al Fondo una specifica richiesta abbinata al modello di liquidazione. A scelta potranno essere erogate rate mensili, semestrali o annuali, optando tra le seguenti tipologie di rendita:

Vitalizia immediata	Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita, si estingue con il suo decesso. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e con restituzione del montante residuo) o per sé (rendita LTC).
Certa per 5-10 anni e poi vitalizia	Pagamento immediato di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, al socio se vivente, ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita, si estingue, se l'aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato in caso di premorienza può essere modificato in qualsiasi momento finché l'assicurato è in vita.
Reversibile	Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e successivamente, per l'intero importo o per una frazione dello stesso, al beneficiario designato (reversionario) se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. L'età del reversionario designato deve essere compresa tra 40 e 85 anni. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il reversionario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.

¹ Con almeno 5 anni di iscrizione alla Previdenza Complementare

² Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare risultasse inferiore alla metà dell'assegno sociale, l'iscritto potrà optare per l'intera prestazione in forma di capitale.



Controassicurata (con restituzione del montante residuale)	Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo, che è pari alla differenza tra il montante convertito in rendita, rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e il prodotto tra la rata della "rendita assicurata" rivalutata all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il numero di rate effettivamente corrisposte. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato in caso di premorienza può essere modificato in qualsiasi momento finché l'assicurato è in vita.
Vitalizia LTC Long Term Care	Pagamento immediato di una rendita all'aderente, fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. La rendita si estingue con il decesso dell'assicurato. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza.

Da evidenziare come ogni opzione in rendita che contempi una modalità di erogazione differenziata rispetto a quella della vitalizia (es. reversibilità o certezza) comporta una riduzione dell'importo delle relative rate.

A proposito del regime di **tassazione** delle prestazioni erogate in forma di rendita, viene applicato un regime differenziato in relazione ai periodi di versamento considerati. Le rate sono assoggettate a tassazione proporzionale all'imposizione fiscale che si applicherebbe ai montanti maturati nei tre periodi fiscali (ante 2001, 2001-2006, post 2007).

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, è prevista la tassazione ordinaria con un abbattimento della parte imponibile del 12,50%;
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 è prevista la tassazione ordinaria secondo le regole di inclusione nella base imponibile dei soli contributi dedotti;
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati dal 1° gennaio 2007, è prevista la tassazione sostitutiva³ del 15% secondo le regole di inclusione nella base imponibile dei soli contributi dedotti.

La rivalutazione della rendita sarà assoggettata ad una tassazione in regime di imposta sostitutiva con un'aliquota sulla plusvalenza che, dal 1° luglio 2014, è passata dal 20% al 26% (d.l. 66/2014, art. 3, comma 1).

³ Ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, a partire dal 1993, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.